



# Comune di Palermo

## Il Sindaco

**ORDINANZA N. 22 del 3 MARZO 2021**

**Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell’art. 11, co. 1, del D.P.C.M. 02/03/2021 – Divieto di stazionamento.**

### IL SINDACO

**VISTI** i provvedimenti con i quali è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO**, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 30 aprile 2021;

**CONSIDERATO** che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 14/01/2021 le cui disposizioni si applicano a far data del 16/01/2021 e sono efficaci sino al 05/03/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell’ambito delle varie attività trattate;

**VISTA** la disposizione del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021, prot. 2324, secondo cui a far data dal 15 febbraio 2021 alla Regione Siciliana si applicano le misure della c.d. “zona gialla”;

**DATO ATTO** dalla forte raccomandazione, contenuta nell’art. 9, co. 1, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

**RILEVATO** che all’art. 1, co. 5, del citato D.P.C.M. è confermato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

**RILEVATO** che l’art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita “*Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o*

*piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”;*

**CONSIDERATO** che:

- sul territorio cittadino in base al quadro normativo sopra disposto è possibile ritenere che in alcune aree, comprese le aree prospicienti gli ingressi di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, di fatto si creino le condizioni di presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e provocare nonostante i divieti sopra richiamati e i modelli comportamentali richiesti, situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;
- con la nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 07/11/2020 del Ministero dell’Interno, è stato evidenziato che l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell’art. 9, co. 1, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

**RAVVISATA** pertanto l’opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all’attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di potenziale elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane comprese le aree prospicienti alle istituzioni scolastiche;

**RITENUTA** ai sensi dell’art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l’adozione di un provvedimento d’urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;

**PRESO ATTO** che, dall’analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti nell’azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto, oltre alle predette violazioni, anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze etc per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all’evolversi della situazione emergenziale, applicare l’art. 11, comma 1, del D.P.C.M. 02 marzo 2021, ritendendo opportuno, altresì, richiamare la stretta applicazione ai protocolli di sicurezza nei vari ambiti di attività di applicazione del D.P.C.M.;

**Visto l’art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000;**

**ORDINA**

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e **fino al 06/04/2021 compreso** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020, è disposto il **divieto di stazionamento per le persone, dal Lunedì alla Domenica dalle ore 11:00 e fino alle ore 22:00** nelle sotto indicate zone della città oggetto delle segnalazioni sopra richiamate:

➤ **Quartiere Tribunali Castellammare il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**

- Via Lincoln – Piazza Giulio Cesare – Via Maqueda – Via Cavour – Piazza XIII Vittime – Via Filippo Patti – Litorale (dal prolungamento ideale di Via Filippo Patti al prolungamento di Via Lincoln) ricadenti nella 1^ Circostrizione;

➤ **Quartiere Palazzo Reale Monte di Pietà il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**

- Corso Tukory – Corso Re Ruggero – Piazza Indipendenza – Corso Calatafimi – Vicolo a Porta Nuova – Corso Alberto Amedeo – Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Via Volturmo – Piazza Giuseppe Verdi – Via Maqueda ricadente nella 1^ Circostrizione;

➤ **Quartiere Politeama Libertà il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**

- Via Filippo Patti- Piazza XIII Vittime – Via Cavour – Piazza Giuseppe Verdi – Via Volturmo – Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Via Giovanni Pacini – Limite (ex sede) della strada ferrata PA/TP – Delimitazione ovest impianti ferroviari delle stazioni Lolli e Notarbartolo – Via G. Damiani Almejda – Via Piersanti Mattarella – Muro di cinta di Villa Trabia – Piazza Luigi Scalia – Via Giorgio Montisoro – Via Libertà – Piazza Francesco Crispi – Via delle Croci – Recinzione nord-ovest dell’Ucciardone – Piazza Carlo Giacchery – Via Cristoforo Colombo – Linea perpendicolare a Via Cristoforo Colomba condotta dal cancello (accesso nord) dell’area portuale al mare – Litorale (da detta linea all’asse prolungato di Via Filippo Patti) – Via Sampolo – Via Salvatore Puglisi – Via Andrea Cirrincione – Via Vincenzo Fuxa e suo prolungamento ideale al Muro di cinta del Parco della Favorita – Piazza Leoni – Vie dei Leoni – Viale Emilia – Via Empedocle Restivo – Via Marche – Viale delle Alpi – Via Daidone – Via Umberto Giordano – Via Notarbartolo ricadenti nella 8^ Circostrizione.

**E’ disposto altresì, per i giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 marzo 2021 e 3 e 4 aprile 2021 dalle ore 05:00 alle ore 22:00 il divieto di stazionamento da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari in tutto il litorale ivi comprese spiagge, coste, aree verdi aperte al pubblico, ancorché oggetto di concessione demaniale e fatta comunque salva la specifica disciplina delle aree portuali per le persone.**

È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti - che dovranno indicare all’esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all’interno e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle attività consentite nel D.P.C.M., vanno rigorosamente osservate da parte degli organi competenti le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza;

E’ fatta salva, inoltre, la possibilità nelle zone interdette del presente provvedimento, di attendere in

fila all'esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, prima di accedere all'interno degli esercizi commerciali;

### **ORDINA ALTRESI'**

**Il divieto di stazionamento per le persone, dal Lunedì al Sabato dalle ore 07:00 e fino alle ore 15:00, davanti le entrate e le uscite dei plessi scolastici di ogni ordine e grado sia pubblici che privati, nei quali le autorità competenti hanno consentito l'apertura e/o la didattica in presenza e che si trovino fuori dal perimetro dei quartieri sopra indicati.**

È comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi agli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere lo scolaro, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M..

### **AVVERTE CHE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 21-*bis* L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Il Sindaco  
Prof. Leoluca Orlando